

Itinerari di Diritto Penale

Collana diretta da

E. Dolcini - G. Fiandaca - E. Musco - T. Padovani - F. Palazzo - F. Sgubbi

Sezione Saggi

GIAN PAOLO DEMURO

LA SEQUENZA CAUSALE NELLA TRUFFA



G. GIAPPICHELLI EDITORE – TORINO

Introduzione

Dante, dopo aver ripreso quasi alla lettera il *De officiis* (I 13,41) di Cicerone («*Cum autem duobus modis, id est aut vi aut fraude, fiat iniuria, fraus quasi vulpeculae, vis leonis videtur; utrumque homine alienissimum, sed fraus odio digna maiore*»), colloca i fraudolenti nel cerchio più profondo dell'abisso infernale, dove sono posti per essere puniti con peggiori tormenti, perché la frode è una prerogativa (negativa) esclusiva dell'uomo (a differenza della forza, che è propria anche del bruto) in quanto richiede l'uso della ragione (dell'intelligenza) e dunque mortifica la più alta qualità umana rendendola uno strumento di malvagità, convertendola al male, ciò spiacendo pertanto maggiormente a Dio e offendendolo più gravemente. La frode poi (*Inf.* XI, 52 ss.) è divisa in due specie, di diversa gravità, secondo che sia commessa contro chi non si fida, o contro chi, per vincolo speciale di parentela, patria, amicizia o beneficio dato, naturalmente si fida di colui che lo tradisce.

La consapevolezza del male e il coinvolgimento della più specifica e nobile qualità umana, la ragione, sono profili che attraversano la considerazione storica (ed etica) della frode, da Aristotele a Sant'Agostino arrivando poi a noi (tecnicamente) attraverso il Diritto comune, e l'accompagnano in fondo anche nella considerazione odierna. La frode si accompagna all'interazione sociale e dunque si sviluppa in parallelo a essa, risultando ancora più grave quando sfrutta la fiducia e la buona fede (e anche questa è costante storica, filosofica ed etica): questo ne spiega la straordinaria attualità e la elevata frequenza pratica. Tra vecchie e moderne forme di comunicazione la frode, l'inganno, trova di continuo nuovi percorsi e purtroppo sempre più numerose vittime, lucrando sulla debolezza umana.

La sempre vivace discussione sulla fattispecie, sul suo contenuto e sui suoi confini, non deve sorprendere: in fondo la truffa, dal punto di vista della maturazione dogmatica, è ritenuto il più giovane tra i reati contro il patrimonio presenti nel nostro sistema penale¹. Non deve trarre in inganno il richiamo romanistico dello *stellionatus*, il

¹F. SCHAFFSTEIN, *Das Delikt des Stellionatus in der gemeinrechtlichen Strafrechtsdoktrin. Eine Studie zur Entstehungsgeschichte des Betrugstatbestandes*, in *Festschrift Wieacker*, Göttingen 1978, 281 ss., ora in *Abhandlungen zur Strafrechtsgeschichte und zur Wissenschaftsgeschichte*, Aalen 1986, 171.

quale anzi dimostra l'incertezza storica della figura: essa infatti – repressa *extra ordinem* – aveva un carattere sussidiario, consistendo in qualsiasi comportamento truffaldino che già non rientrasse in una specifica previsione di reato, i cui tratti ricorrenti fossero l'inganno, l'*animus lucrandi* e il *preiudicius alterius*². La vaghezza prosegue nel diritto comune, dove la corrispondente fattispecie, il *crimen doli* (chiamato anche appunto *crimen stellionatus*), ancora era una fattispecie aperta, per sua natura non definibile a priori, la cui individuazione nel caso concreto e la cui correlativa sanzione erano rimesse alla discrezionalità del giudice³. La truffa nella sua conformazione attuale parte dall'elaborazione che ne fece Francesco Carrara, offrendone per la prima volta una sistemazione autonoma e differenziata rispetto alle figure dello stellionato, del furto, dell'appropriazione indebita (allora chiamata truffa) e del falso, tra le quali interagiva confusamente già dai tempi del diritto comune, e fissandone definitivamente l'essenzialità nell'inganno⁴. Sarà poi il codice Zanardelli, con il suo art. 413, a dettarne gli elementi tuttora previsti, separando e distinguendo la truffa da fattispecie vicine: quarant'anni dopo il codice Rocco ne confermerà il testo, limitandosi solo a eliminare l'accento all'idoneità dell'artificio o del raggirio a sorprendere l'altrui buona fede. L'origine storica, con la confluenza di fattispecie vicine e

² Per la ricostruzione storica, M. SBRICCOLI, voce *Truffa, storia*, in *Enc. dir.*, XLV, Milano 1992, 236 ss., e ancor prima la classica e vasta analisi di A.D. TOLOMEI, *Della truffa e di altre frodi*, Roma 1915, 32 ss. A dimostrazione della varietà, le "ipotesi di *stellionatus*" nelle fonti sono per L. GAROFALO, *La persecuzione dello stellionato in diritto romano*, Padova 1992, 71 ss.: «atti di disposizione della *res alii obligata*»; «costituzione in pegno della cosa pignorata al terzo»; «costituzione in pegno della *res aliena*»; «atti fraudolenti connessi alla *datio pignoris*»; «sostituzione, storno, alterazione e occultamento delle *merces*»; «vendita dello *statuliber* con dissimulazione della sua condizione»; «percezione di denaro in forza di condanna per debito inesistente»; «impostura e collusione in danno di taluno».

³ F. CORDERO, *Criminalia. Nascita dei sistemi penali*, Roma-Bari 1986, 302 e M. PIFFERI, *Generalia delictorum. Il Tractatus criminalis di Tiberio Deciani e la "parte generale" di diritto penale*, Milano 2006, 246.

⁴ F. CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale*, IV, 2ª ed., Lucca 1869, § 2337, 493-495. La sistemazione autonoma e differenziata della truffa deriva dalla confluenza di diversi profili di illecito, dato che corrisponde a un «... ingiusto spoglio dell'altrui proprietà che non è né vero furto, né vera truffa [appropriazione indebita], né vero falso; ma pure ha del furto perché si lede ingiustamente l'altrui proprietà; ha della truffa [appropriazione indebita], perché si abusa dell'altrui buona fede; ha del falso, perché vi si giunge con inganno e mendacio». E dopo averne descritto la reciproca rispettiva incompletezza, Carrara conclude «La crimosità è tutta negli antecedenti, negli artifizii per ingannare. Sicché l'inganno ne costituisce la vera essenzialità».

di diversi interessi tutelati, si riverbererà sulla complessa offensività, ieri e oggi, della truffa.

Lo scopo di questa analisi della fattispecie che il nostro codice penale dedica alla truffa è un approfondimento dei suoi limiti interni ed esterni, in particolare percorrendo la sequenza causale, materiale, psicologica e giuridica, che dalla condotta porta agli eventi, con al centro il fondamentale meccanismo psichico, e con la dovuta attenzione alla prassi, nella quale la truffa vive e (ri)propone problemi vecchi e nuovi.

1. Tipicità oggettiva e soggettiva

La truffa è il tipico modello di fattispecie a *cooperazione artificiosa*, caratterizzata da una *interazione psichica* tra soggetto attivo e soggetto passivo del reato¹: la condotta offensiva non si esaurisce in un'aggressione unilaterale, come nel furto dove la vittima viene spogliata del bene contro la sua volontà, ma richiede una sorta di completamento a opera del soggetto passivo, il quale contribuisce così alla produzione del danno²; è anzi la stessa vittima a compiere l'atto decisivo dell'effetto patrimoniale negativo, come avviene attraverso la frode nella truffa, o anche mediante la violenza nell'estorsione, oppure abusando della debolezza psichica nella circonvenzione di incapaci o di quella economica nell'usura³. In quanto reato a cooperazione artifi-

¹ V. MILITELLO, *Patrimonio (delitti contro)*, in *Dig. disc. pen.*, XI, Torino 1995, 287.

² Quando intervenga nel furto, a sua volta, il mezzo fraudolento, è la *direzione della frode* che serve a distinguere le due figure: nella truffa la frode *tende a ottenere il consenso* della persona offesa all'atto di disposizione patrimoniale, agendo sulla volontà e viziandone la motivazione; nel furto aggravato il mezzo fraudolento *serve a facilitare l'aggressione* unilaterale, aggirando, annullando gli ostacoli, materiali (es. apertura di serrature con chiavi false) e personali (come nel caso di artifici o raggiri per accedere al luogo dove si vuole rubare) che si frappongono fra l'agente e la cosa. Sul punto, R. BARTOLI, *I delitti contro il patrimonio*, in R. BARTOLI-M. PELISSERO-S. SEMINARA, *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Torino 2021, 307; G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. II, tomo II, *Delitti contro il patrimonio*, 7^a ed., Bologna 2015, 177; F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. II, *Delitti contro il patrimonio*, 8^a ed., Milano 2021, 80; V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, 5^a ed., vol. IX, Torino 1987, 674; E. MEZZETTI, *Reati contro il patrimonio*, in *Trattato di diritto penale. Parte Speciale*, diretto da C.F. Grosso-T. Padovani-A. Pagliaro, vol. XV, Milano 2013, 431; sul trasferimento del possesso, C. PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, Milano 1955, 131; D. FALCINELLI, *L'atto dispositivo nei delitti contro il patrimonio. Sezioni e intersezioni del sistema penale*, Torino 2013, 52 ss.; Cass. 23.10.2020, n. 36864, in *D&G*, 22.12.2020; Trib. Rieti 29.8.2012, Bonasera, in *Foro it.*, 2012, II, 586; Cass. 18.11.2007, F., n. 47394, in *DeJure*.

³ C. PEDRAZZI, *Inganno ed errore*, cit., 63 ss.: per l'Autore (39) il concetto base della classificazione dei delitti patrimoniali è il "mezzo", il quale va inteso in una accezione così larga da abbracciare tutta la dinamica dell'offesa; la distinzione prima e fondamentale è proprio la partecipazione del soggetto offeso al fatto tipico, se esso cioè contribuisca a produrre il risultato o si limiti a fare da spettatore,

cosa della vittima, la truffa si sostiene aggredisca il patrimonio nella sua *dimensione dinamica* passando attraverso la rottura delle condizioni di esercizio dell'autonomia privata nel normale traffico giuridico, diversamente dai reati di aggressione unilaterale, offensivi del patrimonio nella sua dimensione statica (su cose determinate)⁴. La truffa appartiene poi – secondo un'altra distinzione – alla categoria dei *reati in contratto*, nei quali cioè il disvalore penale non è insito nella conclusione di un contratto illecito, ma attiene alle modalità illecite attraverso le quali si perfeziona la stipulazione di un contratto in sé lecito⁵.

Si tratta dunque di una fattispecie a *forma vincolata* (e pertanto con funzione selettiva dell'offesa e delimitativa dell'operatività della fattispecie), nella quale ben si esprime (o almeno dovrebbe) la tutela penale frammentaria che il codice penale attribuisce al bene giuridico 'patrimonio', volendo reagire solo a certe modalità di aggressione, considerate più gravi e insidiose, come appunto avviene nella truffa con l'induzione in errore⁶. Un principio, quello di frammentarietà, che richiama anch'esso l'esigenza della sussidiarietà, dell'*ultima ratio*, e che dovrebbe ugualmente indirizzare verso la cautela applicativa, non semplice però da perseguire, visto che i momenti primari e più significativi nel sistema dei reati contro il patrimonio, e segnatamente del-

se dunque oltre a subire il reato, sia anche uno dei protagonisti del fatto. Vedi anche R. ZANNOTTI, *La truffa*, Milano 1993, 10; F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, 10^a ed., Milano 2017, 231. Una diversa proposta di classificazione fa leva sulle modalità di aggressione tipiche delle diverse fattispecie incriminatrici considerate nel titolo XII, distinguendo i delitti di trasferimento e/o arricchimento dai delitti di impoverimento: tra le fattispecie di trasferimento vanno separate quelle costruite su modalità di aggressione unilaterale, da quelle centrate sulla partecipazione della vittima, tra le quali fondamentale la truffa. Così A. CARMONA, *I reati contro il patrimonio*, in A. FIORELLA (a cura di), *Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale*, 3^a ed., Torino 2019, 174 ss.

⁴D. PULITANÒ, *Diritto Penale. Parte speciale*, vol. II, *Tutela penale del patrimonio*, Torino 2013, 9. Anche R. BARTOLI, *I delitti contro il patrimonio*, cit., 222 e 226 ss.

⁵I. LEONCINI, *I rapporti tra contratto, reati-contratto e reati in contratto*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, 1034.

⁶G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, cit., 184; è da condividere pienamente l'opinione di V. MANES, *Delitti contro il patrimonio*, in AA.VV., *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, 7^a ed., Milano 2016, 781, per il quale la matrice della forma vincolata non è data solo dalla definizione della condotta, quanto piuttosto dal legame causale tra le singole fasi in sequenza; ritiene invece la condotta a forma libera, attiva od omissiva, di cui sono note caratteristiche gli artifici o raggiri, G. MARINI, *Profili della truffa nell'ordinamento penale italiano*, Milano 1970, 70.

la truffa, sono espressi dalla legge con clausole, come vedremo, assai elastiche⁷.

La sua struttura oggettiva è articolata in una condotta complessa e causativa di una pluralità di eventi: rilevano quali elementi del *fatto tipico* dunque la *condotta*, data dagli artifici e raggiri, il *rapporto di causalità* (gli artifici e i raggiri devono cioè essere causa dell'errore in cui cade la vittima), gli *eventi*, rappresentati dall'errore, dall'atto di disposizione, dal profitto e dal danno. Tutti questi elementi, in quanto costitutivi del fatto tipico, contribuiscono a descrivere l'offesa del bene giuridico e devono riflettersi sul piano del dolo. Come accade nei reati dolosi a forma vincolata, la selezione normativa della condotta individua *ex lege* un *modus operandi* espressivo di un rischio illecito, richiedendo di conseguenza un rapporto di causalità particolare che è decisivo per l'ascrizione del risultato lesivo⁸. Inoltre è essenziale procedere nella ricostruzione del fatto tipico tenendo ben presente che si tratta di elementi sì oggettivi, ma intrisi di soggettività: in particolare gli artifici e i raggiri, costitutivi della condotta delittuosa, hanno una necessaria componente soggettiva data dalla *finalità decettiva*, che fin da subito li caratterizza e alla quale danno estrinsecazione.

Già da quanto appena osservato dovrebbe essere chiaro che per l'accertamento del dolo un approccio produttivo in tema di truffa è quello di valorizzare il significato, per l'illecito e per la colpevolezza, della sintesi tra il dato esterno e quello interno⁹. Soprattutto in fattispecie a forma vincolata come la truffa, quando il fatto penalmente tipico è previsto nella sola forma dolosa ed è tratteggiato appunto da caratteri così qualificanti il suo disvalore, il dolo vive non solo nel dato interiore ma già nelle modalità dell'azione: è il dolo a concorrere ad esprimere il significato sociale del fatto ai fini dello stesso giudizio di tipicità¹⁰. Nella truffa inoltre il dolo esprime un dominio sugli eventi, una

⁷ Su questa particolarità, F. SGUBBI, *Delitti contro il patrimonio*, in AA.VV., *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, 7^a ed., Milano 2016, 730.

⁸ Vedi M. DONINI, *Imputazione oggettiva dell'evento. "Nesso di rischio" e responsabilità per fatto proprio*, Torino 2006, 136 ss.

⁹ In generale già M. DONINI, *Teoria del reato. Una introduzione*, Padova 1996, 74 ss. Per una analisi del ruolo del dolo nella sistematica del reato, tra teoria e prassi, sia consentito il rimando a G.P. DEMURO, *Il dolo*, II, *L'accertamento*, Milano 2010, 107 ss.

¹⁰ G. FIANDACA, *Riflessioni intorno ad alcuni punti problematici della teoria finalistica dell'azione*, in S. MOCCIA (a cura di), *Significato e prospettive del finalismo nell'esperienza giuspenalistica*, Napoli 2007, 249-250.

vera e propria organizzazione della causalità. Oltre che con il controllo finalistico dei fattori eziologici, il dolo si estrinseca sul piano della tipicità della condotta mediante “*modalità realizzative*”, che sono contrassegni fattuali del dolo. Queste modalità sono appunto descritte nella fattispecie dell’art. 640 in *forma analitica ed espressa*¹¹. La complessità del fatto tipico oggetto del dolo ammette poi, comunque, rispetto ai vari elementi di esso una variazione di grado in termini di certezza, probabilità e possibilità.

Il doppio ruolo del dolo, sul piano della tipicità e della colpevolezza¹², diviene così ricco di significato sul piano dell’accertamento, consentendone anzi, lungi dalle semplificazioni, un più puntuale riscontro. Il ruolo di protagonista pare spettare in realtà al primo momento, quello della dolosità del fatto, rispetto al quale il secondo, cioè la disposizione interna, assume un ruolo vicario: è plausibile qui parlare non tanto di “prova del dolo”, ma di “prova della dolosità del fatto”.

L’articolazione (artifici e raggiri > induzione > errore > atto di disposizione > danno >> profitto) *va accertata sempre, in ogni suo elemento, in ordine di sequenza e nel rispettivo collegamento causale*, per evitare dilatazioni della sfera applicativa in violazione del principio di tipicità, senza dunque semplificazioni probatorie indotte dalla mera presenza degli eventi successivi: *la stessa catena causale è elemento (caratterizzante e) tipico*.

Questi requisiti devono essere descritti e definiti nel loro contenuto e nei loro confini, per evitare che la vaghezza concettuale sfumi poi anche il momento concreto dell’accertamento (oggettivo e soggettivo). Il monito restrittivo era stato già magistralmente posto da Cesare Pedrazzi con riferimento al binomio tipico iniziale “artifici o raggiri”: *«la formula esprime senza dubbio un invito alla cautela: a non peccare*

¹¹ M. DONINI, *Teoria del reato*, cit., 76-77. Da una prospettiva psicologico-fenomenologica, E. MORSELLI, *Il ruolo dell’atteggiamento interiore nella struttura del reato*, Padova 1989, 16 e 136, osservava che la sussistenza dell’elemento soggettivo è il momento centrale dell’indagine sull’episodio truffaldino, aggiungendo che il dolo è la conferma del significato del fatto: non sarebbe insomma possibile individuare il fatto tipico della truffa senza al contempo considerare e affermare la sussistenza del dolo.

¹² Vedi ancora sul profilo generale dell’inerenza del dolo e della colpa anche al fatto tipico, tra gli altri, C. FIORE-S. FIORE, *Diritto penale. Parte generale*, 6^a ed., Torino 2020, 164 ss.; A. PAGLIARO, *Il reato*, in *Trattato di diritto penale*, diretto da C.F. Grosso-T. Padovani-A. Pagliaro, *Parte generale*, II, Milano 2007, 85-87, e F. PALAZZO, *Corso di diritto penale. Parte generale*, con la collaborazione di R. Bartoli, 8^a ed., Torino 2021, 266 ss.

per eccesso, a non trascinare davanti ai giudici ogni scorrettezza, ogni furberia di cattivo conio, ogni mezzo di persuasione che riveli una moralità disinvolta»¹³.

¹³ C. PEDRAZZI, *Inganno ed errore*, cit., 226. Secondo E. MEZZETTI, *Reati contro il patrimonio*, cit., 377, la selezione delle condotte punibili, secondo il principio di frammentarietà-determinatezza, dovrebbe avvenire oggi innanzitutto guardando alla condotta del truffatore, al fine di accertare se questa risponda o meno a un certo tipo criminologico; in secondo luogo un ulteriore fattore di riduzione sarebbe dato dalla capacità di reazione della vittima. Quanto al primo profilo, cfr. C. ROXIN, *Il concetto di azione nei più recenti dibattiti della dottrina penalistica tedesca*, in *Studi in memoria di Giacomo Delitala*, III, Milano 1984, 2106, a proposito della rilevanza della condotta di truffa quale manifestazione della personalità. Per un approfondimento sul piano strettamente criminologico, H. IHM, *Betrüger und ihre Delikte*, Frankfurt am Main 2011.

2. *Il punto di partenza della sequenza e il suo significato causale*

a) *Gli artifici e i raggiri*

La condotta nella truffa è una *espressione strategica*, contrassegnata dal fine da raggiungere, che si compone di conoscenza e comunicazione. Nella truffa, in fondo, è presente una forma di interazione tra soggetti, capaci di linguaggio e azione, i quali, con mezzi verbali o extraverbali, stabiliscono una relazione interpersonale. La frode è un concetto “a gradini”: la legge incrimina infatti solo le forme in cui l'intervento della frode è più incisivo, in cui la frode si insinua nei processi psicologici della vittima, in cui fornisce alla vittima un motivo cosciente¹.

La condotta si estrinseca – secondo il dettato dell'art. 640 – con la formula “*artifici e raggiri*”. La sola modifica introdotta dal vigente codice all'originaria disposizione (art. 413) del Codice Zanardelli è la soppressione dell'ulteriore qualifica distintiva degli artifici e raggiri, che in precedenza dovevano essere «atti ad ingannare o sorprendere l'altrui buona fede», una sorta dunque di idoneità *ex ante* espressa normativamente, e che al momento dell'emanazione del codice Rocco si ritenne superata con la rilevanza attribuita al rapporto di causalità e al concorso di cause negli artt. 40 e 41 del nuovo codice².

Le definizioni della condotta presenti in dottrina si rifanno al senso comune e con difficoltà riescono a fornire reale capacità selettiva, mentre la giurisprudenza preferisce soffermarsi sulla descrizione delle ipotesi pratiche da ricondurre a tale generica nozione. La realtà ci fornisce un ricchissimo repertorio di astuzie, mistificazioni e sottigliezze psicologiche, difficile da ricondurre a sistema: i meccanismi della persuasione agiscono a livello percettivo, attentivo, emozionale e cognitivo, utilizzando canali verbali e non verbali; esistono poi schemi tipici e altri particolarmente inventivi³.

¹ C. PEDRAZZI, *Inganno ed errore*, cit., 194.

² M. SBRICCOLI, voce *Truffa, storia*, cit., 242-243.

³ Un'accurata rassegna, attenta ai risvolti psicologici, in M. RAMPIN-R. CARIS, *Fraudologia. Teoria e tecniche della truffa*, 3^a ed., Milano 2011.

In prima approssimazione: con gli artifici si mostra come vera, reale, una situazione materiale falsa; con i raggiri, si fa valutare in maniera distorta, esagerata, una situazione materiale vera. In ambedue i casi deve essere presente la capacità di far partire la sequenza causale.

Secondo le definizioni presenti in dottrina, per *artificio* si intende la manipolazione o trasfigurazione della realtà esterna, provocata simulando ciò che non esiste o dissimulando ciò che esiste⁴. Il *raggiri* invece incide più sulla psiche e sulla capacità cognitiva che sulla realtà materiale: per esso si intende ogni avvolgimento subdolo dell'altrui psiche, un'attività simulatrice sostenuta da parole e argomentazioni atte a far scambiare il falso con il vero⁵. Tutte e due le forme sono accomunate dalle voci *simulare* e *dissimulare*. La prima voce (rendere simile) ha il valore di "fare finta", "fingere"; la seconda (rendere dissimile) acquista per traslato il significato di "nascondere", "celare", "occultare": quando poi, per nascondere il proprio pensiero, cioè per dissimulare, si finga il contrario, le due voci quasi si sovrappongono semanticamente. Sia l'artificio che il raggiri sottendono ed esprimono una finalizzazione, mirano cioè a indurre un convincimento erroneo, ma mentre l'artificio crea (e parte da) un'apparenza esterna, il raggiri opera direttamente sulla psiche della vittima.

La nozione di artifici e raggiri detta la sequenza causale ed è centrale per definire il ruolo politico-criminale della truffa. In particolare una visione della fattispecie in prospettiva solidaristica, volta a evitare vuoti di tutela proprio per i soggetti più deboli, ne ha comportato un

⁴F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, a cura di C.F. Grosso, vol. I, 16^a ed., Milano 2016, 366; A. DE MARSICO, *Delitti contro il patrimonio*, Napoli 1951, 190; V. MANZINI, *Trattato*, IX, cit., 684.

⁵R. BARTOLI, *I delitti contro il patrimonio*, cit., 299; G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, cit., 181; G. MAGGIORE, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. II, 3^a ed., Bologna 1948, 997; V. MANZINI, *Trattato*, IX, cit., 683. Una formula meno sintetica è presente nella corrispondente fattispecie tedesca del *Betrug*. Il § 263 StGB così recita: «(1) Chiunque, con l'intenzione di procurare a sé o ad altri un illecito vantaggio patrimoniale, arreca pregiudizio al patrimonio altrui generando o mantenendo un errore attraverso la prospettazione di fatti falsi oppure l'alterazione o la soppressione di fatti veri, è punito con la reclusione di cinque anni o con la pena pecuniaria». Per i collegamenti causali anche nella fattispecie tedesca, M.S. MUHLE, *Zur Kausalität beim Betrug*, Hamburg 2012. Vedi anche, per i meccanismi di imputazione (oggettivi e soggettivi) di parte generale relativi al *Betrug*, il recente studio di J. RENNICKE, *Zurechnungsfragen des Betrugstatbestandes*, Berlin 2021, in particolare sulla causalità 29 ss. Sempre in ottica comparata, ma in *common law*, l'imponente lavoro di J. FISHER-A. MILNE-J. BEWSEY-A. HERD, *Artlidge and Parry on Fraud*, 6th ed., London 2020.

forte incremento applicativo, con progressiva svalutazione dei requisiti della fattispecie e dematerializzazione dell'elemento oggettivo del reato, nonostante la sua rigida tipicità. La trasformazione applicativa della truffa è stata imputata anche all'influenza di esigenze pratiche, soprattutto di ordine probatorio sul terreno dell'accertamento processuale. Ne deriva oggi un quadro critico, frequentemente segnalato in dottrina, in possibile tensione con i principi di legalità e tassatività e con l'idea del diritto penale come *ultima ratio*. Nella prassi (soprattutto a livello di denunce e di formulazione di ipotesi d'accusa, spesso disattese o modificate) la truffa si presta ad applicazioni estensive a cui ricondurre le più svariate forme di approfittamento, come una sorta appunto di "fattispecie di rifugio" (o "di *compensazione*") o "tappabuchi"⁶.

Per limitare un tale (esasperato) utilizzo, appare innanzitutto elementare distinguere, a partire dal mondo commerciale, le tecniche di persuasione, ormai sempre più raffinate, dalle vere e proprie manipolazioni psicologiche⁷. Giudizi di valore, valutazioni e opinioni perso-

⁶ G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, cit., 179; D. PULITANÒ, *Diritto Penale. Parte speciale*, cit., 121; R. ZANNOTTI, *La truffa*, cit., 3. I dati Istat degli ultimi anni (relativi a truffe e frodi informatiche) dei delitti denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria segnalano una continua crescita: dai 145.010 del 2015 si è passati, attraverso un progressivo aumento ogni anno, ai 212.106 del 2019. Appare assai probabile una elevata cifra nera, per la riluttanza alla denuncia di chi dovrebbe ammettere di essere stato imbrogliato e talora anche perché la stessa vittima avrebbe dovuto ottenere un ritorno dal suo "investimento". Quando poi la denuncia viene fatta, molto spesso il racconto è poco accurato, o perché la vittima non vuole che si sappia tutta la verità, o perché davvero non ha capito come si siano svolti i fatti. La truffa ha resistito anche al lockdown (1.3-31.5.2020), dato che in questo periodo, a fronte di una generale diminuzione dei delitti rispetto all'anno precedente del 43,8, la truffa diminuisce solo del 17%. Una interessante analisi dei dati e della percezione nella pubblica opinione, a proposito dei confinanti reati predatori, in C. LONGOBARDO, *I reati predatori contro il patrimonio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2020, 888 ss.

⁷ Le tecniche di induzione comportamentale, non sempre necessariamente rilevanti penalmente (è la manipolazione a essere tale non la mera persuasione), sono state oggetto da tempo di approfondimenti scientifici: celebre lo studio già del 1984 (*Influence. The Psychology of Persuasion*) dello psicologo sociale statunitense R.B. CIALDINI, *Le armi della persuasione. Come e perché si finisce col dire di sì*, tra le ult. ed., Firenze 2019, con i suoi sei schemi-principio: la coerenza, la reciprocità, la riprova sociale (o imitazione), l'autorità, la simpatia, la scarsità (o timore di restare privi di qualcosa). Per esemplificare: famosa (in questo ambito) la *tecnica del piede nella porta* (rientrante nel primo principio, quello della coerenza), la quale consiste nel chiedere alla persona da cui si voglia ottenere qualcosa un primo piccolo impegno, non troppo oneroso da portarlo a rifiutare e sempre in relazione all'obiettivo finale. Quando accetta il primo impegno, si passa al succes-

nali, che pure possono determinare l'errore della vittima, dovrebbero considerarsi davvero ai limiti degli artifici e raggiri, sia per la difficile verificabilità delle valutazioni soggettive (sotto il profilo della corretta formazione del giudizio), sia per l'opinabilità dei giudizi. Certo, le variabili sono numerose: talora dietro l'apparenza di un giudizio di valore si maschera l'affermazione di un fatto (per es. il pregio oggettivo di una merce), così come è vero che anche valutazioni soggettive del proponente possono pesare nelle decisioni della controparte, la quale magari fa affidamento proprio sui gusti o sui giudizi dell'agente⁸. Un caso classico proposto dalla dottrina è quello dell'antiquario che, attraverso l'elogio dei pregi di alcuni mobili di valore artistico limitato, ne provochi l'acquisto⁹. Vista però anche l'aggressività di talune forme di pubblicità e di convincimento¹⁰, è da ritenere comunque che la soglia

sivo di maggiore entità, quello che è in genere il vero obiettivo. Se l'individuo rifiuta la seconda richiesta, avvertirà in sé una forma di incoerenza. Ancora, la *tecnica del colpo basso*, che prende questo nome perché una volta che si è raggiunto un accordo su una serie di condizioni, se ne ritirano le basi sostituendole con condizioni peggiori. Poiché il cliente ha già accettato quelle precedenti, tenderà ad accettare anche le successive. Questa viene ritenuta una delle tecniche di persuasione più efficaci. Per un profilo psicologico-criminologico, M. DOVE, *The psychology of fraud, persuasion and scam techniques*, London-New York 2021.

⁸ C. PEDRAZZI, *Inganno ed errore*, cit., 243.

⁹ I. CARACCIOLI, *Reati di mendacio e valutazioni*, Milano 1962, 135; G. MARINI, *Truffa (dir. pen.)*, in *Noviss. Dig. It.*, XIX, Torino 1973, 873; *contra*, R. ZANNOTTI, *La truffa*, cit., 36, in base al rilievo che il giudizio dell'antiquario sarebbe il frutto di una elaborazione personale, conforme ai propri gusti estetici.

Sempre per citare un caso storico, uno dei più grandi falsari di quadri di tutti i tempi fu Hans van Meegeren, che rifilò addirittura a Goering un falso Vermeer, un quadro dipinto da lui stesso. Dal 1937 riuscì a vendere ben 14 falsi Vermeer, compresi i *Pellegrini di Emmaus* e il *Cristo nella casa di Marta e Maria*, conservati e ben custoditi rispettivamente nel museo Boymans di Rotterdam e nel Rijkmuseum di Amsterdam. Il celebre falsario non falsificava copiando ma inventando nuovi quadri di Vermeer, studiandone con incredibile meticolosità le tecniche dei colori e dei grassi usati nel Seicento, procurandosi tele di autori contemporanei di Vermeer per scrostarle e riutilizzarle, imparando le tecniche dell'invecchiamento e dello sporco del tempo. Divenne rapidamente ricchissimo ma esagerò nella sua straordinaria messa in scena, tanto che iniziò a sembrare strano che tutti questi Vermeer fossero proposti sempre dalla stessa persona. Proprio il quadro venduto a Goering, vicenda per la quale venne processato per collaborazionismo, portò alla scoperta dopo la guerra della colossale truffa e dei clamorosi errori commessi dai critici e dai musei olandesi. Fu condannato per la sola truffa a un anno di reclusione.

¹⁰ Seppur esista un Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale, addirittura alla sua 68ª edizione, emanato dall'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria (IAP), un'associazione riconosciuta di cui fanno parte diversi e importanti

di rilevanza penale abbia subito un innalzamento e sia a maggior ragione oggi strettamente legata al rigoroso riscontro della tipicità oggettiva e soggettiva della fattispecie di truffa, con quella particolare attenzione alla sequenza causale la cui effettiva verifica può consentire un'applicazione ponderata della fattispecie e senza dimenticare, a proposito della tipicità soggettiva e della colpevolezza, il necessario rigore nell'accertamento della presenza del dolo, attraverso i suoi indicatori e qui anche le massime di esperienza del settore, con oggetto tutti gli elementi del ricco fatto tipico dell'art. 640 c.p.

Quanto infine al *tempo*, gli artifici e raggiri – nei contratti a esecuzione istantanea – devono essere stati posti in essere, per configurare la truffa, al momento della trattativa e della conclusione del negozio giuridico, traendo in inganno il soggetto passivo, inducendolo a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe prestato. Dunque in un contratto stipulato senza alcun artificio o raggiri, l'attività decettiva compiuta durante l'esecuzione contrattuale è penalmente irrilevante, a meno che non determini ancora un effetto causale, cioè un'ulteriore attività giuridica che non sarebbe stata compiuta senza quella condotta decettiva. Invece nei contratti sottoposti a condizione, ovvero in quelli a esecuzione differita o che non si esauriscono in un'unica prestazione, è configurabile la truffa nel caso in cui gli artifici e raggiri siano posti in essere anche dopo la stipula del contratto e durante l'esecuzione di esso, al fine di conseguire una prestazione altrimenti non dovuta o di far apparire avverata la condizione¹¹. Ancora diverso è il modo in cui può manifestarsi il raggiri nelle ipotesi di truffa contrattuale commessa mediante la compravendita di merci: accade infatti che il raggiri possa essere integrato attraverso una serie di acquisti, dapprima per importi regolarmente onorati, in modo da ingenerare nel venditore la fiducia, sulla base dell'erroneo convincimento di trovarsi di fronte a un contraente solvibile e degno di credito, e poi per ulteriori importi che non vengono invece pagati. Con questa "classica" tecnica di persuasione, l'inadempimento degli obblighi contrattuali è l'effetto di un preconstituito proposito fraudolento, che parte già dal momento in cui si programma l'iniziale adempimento per guadagnare la fiducia della vittima¹²: insomma il raggiri sta già nei primi pagamenti onorati.

enti e soggetti. Uno strumento certamente utile, per la tutela della concorrenza e dei consumatori, ma evidentemente non sufficiente.

¹¹ Cass. 23.6.2016, n. 29853, CED 268074, in *DeJure*.

¹² Cass. 15.7.2020, Rosati, CED 279490.

b) La menzogna

Diverse sono le situazioni che esprimono il rapporto tra il sapere e il dire (o comunque l'esternare): si parte dalla normalità di chi sa ed esprime ciò che sa; per proseguire con chi sa ma tiene per sé ciò che conosce; chi conosce una determinata situazione ma manifesta qualcosa di diverso da essa; chi proprio non sa e non dice; e infine chi non sa ma dice.

Tra le ipotesi più discusse vi è innanzitutto la rilevanza come ragiro della *semplice menzogna*. La prima sinonimia con l'inganno è data proprio, nel sentire comune, dalla menzogna, la quale esprime la dimensione linguistica specificamente umana. La nozione di menzogna è da sempre stata oggetto di riflessione filosofica, da Platone ad Aristotele. È stato il Cristianesimo a sottolineare sul piano morale la sua gravità, a renderla un vizio di spessore assai maggiore di quanto risultava dalla filosofia greca, che pure l'aveva in buona parte condannata. Un'opera giovanile (395 d.C.) di Sant'Agostino è proprio intitolata *De mendacio*: Agostino interiorizza, nella prospettiva cristiana, il profilo della menzogna, affermando che essa nasce dall'intenzione, dall'animo, e non dalla verità o falsità delle cose; pertanto è bugiardo non già chi dice il falso (perché potrebbe dirlo anche l'ignorante), ma chi agisce con doppiezza. Il tema della doppiezza, tra animo e manifestazione dell'animo, rappresenta un punto fermo, caratterizzando anche l'opera di Dante, il quale impersonifica la frode col mostro a due teste Gerione («*La faccia sua era faccia d'uom giusto/tanto benigna aveva di fuor la pelle/e d'un serpente tutto l'altro fusto*»; *Inferno*, XVII, 10-12)¹³.

¹³ Dante prosegue poi (*Inferno* XVII, 13-15): «*due branche aveva pilose insin l'ascelle;/lo dosso e 'l petto e ambedue le coste/dipinti avea di nodi e di rotelle./*». Tra i commentatori dell'opera dantesca (Rossetti e Chiavacci Leonardi) si osserva che il termine «*pilose*» simboleggia evidentemente che le azioni della frode sono compiute al coperto, nascostamente. Le tre parti di Gerione sembrano raffigurare dunque lo svolgersi della frode: essa comincia con l'ispirare fiducia (il volto giusto), poi tesse i suoi inganni (il fusto di serpente, maculato a lacci e rotelle, come un tessuto), infine vibra il colpo fatale (la coda velenosa). Il richiamo alla serpe è proprio anche della (discussa) figura romanistica dello *stellionatus*, la cui etimologia porta allo *stellio*, una specie di rettile dalla pelle di colore cangiante. Vedi su questa fattispecie multiforme, L. GAROFALO, *Stellionatus: storia di una parola*, in F. SINI-R. ORTU (a cura di), *Scientia iuris e linguaggio nel sistema giuridico romano. Atti del convegno di studi, Sassari 22-23 novembre 1996*, Milano 2001, 195 ss., e L. GAROFALO, *La persecuzione dello stellionato in diritto romano*, cit. Ancora, oltre alla trattazione nell'opera classica di TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig 1899, rist. Darmstasdt 1955, 680 ss., cfr. E. VOL-